

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "OLTRE IL GIARDINO"

Tra le parti:

Cellini Glauco - Giani Tiziana - Pedezzi Piera - Roccalbegni Lucia - Scaranna - Zerbini Consuelo

Si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

Le parti costituiscono l'associazione denominata "Oltre il Giardino" con sede in Ravenna, Via Gramsci n.17 - 48124 Ravenna

L'associazione si dota di un marchio logotipo che viene allegato al presente atto costitutivo e approvato dai fondatori e che resterà di proprietà dell'associazione. È fatto espresso divieto alle parti singolarmente di farne uso senza il preventivo assenso scritto degli altri soci.

L'associazione non ha scopo di lucro ai sensi del DL n°460/1997 e dalla legge 383/2000 e non si ispira ad alcuna ideologia politica o religiosa.

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 – Scopo e oggetto

L'associazione si propone di costituire una realtà culturale, principalmente rivolta alla cultura dell'ambiente e del verde, e di essere fonte di idee, progetti e iniziative sul tema della difesa e valorizzazione dell'ambiente e della natura, con la diretta partecipazione dei cittadini nella realizzazione di eventi e iniziative.

In particolare, l'associazione "Oltre il Giardino" si propone di:

- organizzare corsi di approfondimento anche in collaborazione con altre organizzazioni in tema di conservazione, protezione e valorizzazione del patrimonio naturale;
- promuovere e partecipare alle iniziative, anche a carattere nazionale, in collaborazione con altre associazioni, Enti e Istituzioni di cui condivide le finalità;
- educare le giovani generazioni al rispetto per l'ambiente;
- istituire ed assegnare borse di studio allo scopo di raggiungere le finalità dell'associazione.

Art. 3 – Soci, ammissione e recesso, quota associativa

L'associazione è costituita da soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari.

Sono considerati soci fondatori coloro che sottoscrivono il presente atto costitutivo.

Sono soci ordinari coloro che vengono ammessi a far parte dell'associazione con giusta delibera del Consiglio direttivo.

Sono soci sostenitori coloro i quali, siano persone fisiche o enti, contribuiscono con finanziamenti e atti di liberalità a sostenere l'attività dell'associazione.

Sono soci onorari coloro che, nominati dal Consiglio direttivo, rappresentano per ragioni di personalità e meriti, un elemento di prestigio per l'associazione.

La qualifica di socio da diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione.

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano domanda e che vi siano ammessi dal Consiglio direttivo a suo insindacabile giudizio.

L'iscrizione avviene attraverso il pagamento della quota associativa stabilita, anno per anno, dal Consiglio. All'atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione.

L'esclusione è pronunciata a insindacabile giudizio dell'assemblea quando il comportamento dell'associato sia tale da recare pregiudizio, morale o materiale, all'associazione.

Art. 4 – Quota associativa

Ogni socio è tenuto a versare la quota associativa annua nella misura e secondo le specifiche modalità stabilite periodicamente dal Consiglio direttivo.

Il pagamento della quota associativa dovrà essere effettuato nelle casse dell'associazione entro trenta giorni dalla domanda di iscrizione e, successivamente, entro il mese di marzo di ogni anno.

I soci onorari e sostenitori sono esonerati dal pagamento della quota associativa annua.

Art. 5 - Organi Sociali: l'Assemblea

L'assemblea è il massimo organo deliberante dell'associazione "Oltre il Giardino"; essa è composta da tutti i soci ordinari e fondatori che devono partecipare personalmente.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per approvare il rendiconto annuale e stilare quello previsionale per l'anno successivo.

L'assemblea è convocata a mezzo di lettera o e-mail, inviata almeno quindici giorni prima della data fissata. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno nonché la data, l'orario ed il luogo della convocazione.

L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio direttivo quando ne abbiano fatta richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei soci.

Art. 6 - il Consiglio Direttivo

L'associazione è diretta da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea, composto da 5 consiglieri.

Ne sono i primi componenti i soci fondatori i sigg.ri: Peduzzi Piera; Scaranna Venere;

Zerbini Consuelo - Roccalbegni Lucia - Giani Tiziana -

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati per un triennio e sono rieleggibili.

Il Consiglio ha il compito:

- di definire, nell'ambito delle indicazioni dell'Assemblea, le linee d'indirizzo generali;
- di fissare l'importo della quota sociale;
- di approvare il rendiconto annuale dell'associazione.

Esso si riunisce ordinariamente una volta l'anno ed è presieduto dal Presidente.

Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere ed un Segretario. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio direttivo.

Art. 7 - Fondo comune

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito

- dalle quote associative versate dai soci;
- da eventuali liberalità e contributi di sostenitori;
- da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre parte del fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo il rimborso di spese sostenute in nome e per conto dell'associazione da parte dei soci o che tale destinazione /distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 8 - Presidente e vice Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso d'impedimento o dimissioni.

In caso di dimissioni del Vice Presidente o d'impossibilità dello stesso a ricoprire l'incarico, il Consiglio attribuirà ad un proprio componente le funzioni di Vice Presidente.

Art. 9 - Rinuncia alla liquidazione di quote e ad azioni di risarcimento

Il socio dimissionario o escluso non avrà diritto ad alcuna liquidazione della quota sociale e del patrimonio sociale e non potrà avanzare alcuna richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'Associazione.

Parimenti, in caso di scioglimento dell'Associazione per mutuo consenso o recesso di un Socio Fondatore, nulla può essere chiesto dal socio uscente o dagli altri soci a titolo di liquidazione quote o risarcimento dei danni, fatto salvo il saldo delle prestazioni eseguite per incarichi commissionati da altro socio o dall'Associazione.

Art. 10 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione, oltre che per delibera dell'assemblea, è previsto quando lo scopo dell'Associazione diviene impossibile. Allo scioglimento dell'Associazione il patrimonio della stessa deve essere devoluto ad altra associazione o ente che persegua finalità e scopi simili allo scopo sociale.

Ravenna 10 settembre 2013

I soci fontatori

Pedezzi Piera

Cellini Glauco

Giani Tiziana

Roccalbegni Lucia

Scaranna Venere

Zerbini Consuelo